

# **RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INERENTI LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON VEICOLI MOTORIZZATI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA**

Prima di tutto occorre conoscere la legislazione vigente in materia di circolazione con veicoli motorizzati sulla viabilità secondaria, sui terreni saldi e nelle aree boscate; quella che comunemente viene definita impropriamente circolazione "fuoristrada".

Le normative in merito sono varie, ed emanate a livello Regionale, Provinciale e Comunale (Ordinanze Sindacali). Allo stato attuale non esiste una legislazione statale specifica. (è stato presentato al Senato il Disegno di Legge N. 2991 "Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada").

In Emilia Romagna le normative vigenti sono.

- **Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (abbreviato P.T.P.R.)**
- **Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (abbreviato P.T.C.P.)**
- **Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (abbreviato PM e PF )**

Il P.T.P.R. ed il P.T.C.P. sono strumenti normativi che dettano le direttive a cui devono attenersi le amministrazioni locali nella programmazione dell'uso del territorio. Inoltre i piani predetti dispongono che le pubbliche autorità competenti siano tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari (ordinanze) alle direttive dei piani stessi.

Le direttive limitano l'uso dei mezzi motorizzati sulla viabilità secondaria e pedonale, sui terreni saldi e nelle aree boscate, purché ricadenti in ambiti particolari. Gli ambiti sono numerosi e di diverso tipo, e nel territorio di questa Comunità Montana si sovrappongono ed intersecano fino a coprire la maggior parte di territorio.

Si riassumono sinteticamente i vari ambiti territoriali, la cui descrizione in dettaglio si rimanda all'ultima pagina.

## **Ambiti Territoriali del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)**

- |   |
|---|
| Art.9 <i>Sistema dei crinali e sistema collinare</i>                                    |
| Art. 10 <i>Sistema forestale e boschivo</i>   |
| Art. 17 <i>Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</i> |
| Art. 19 <i>Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale</i>                 |
| Art. 21 <i>Zone ed elementi di interesse storico - archeologico</i>                     |

## **Ambiti Territoriali del Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale ( P.T.C.P.)**

- |                                  |
|----------------------------------|
| Art. 29 <i>Viabilità storica</i> |
|----------------------------------|

I due strumenti normativi limitano fortemente l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, le strade poderali ed interpoderali, le piste di esbosco e di servizio forestale.

Viene consentito il transito solamente ai mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché quelli utilizzati per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine i mezzi utilizzati per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

## **Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PM e PF )**

Le PM e PF prevedono ulteriori e dettagliate limitazioni all'uso di veicoli motorizzati prevedendo anche sanzioni amministrative per i trasgressori.

L'Art 81 dispone quanto segue:

sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

Inoltre l'Art. 82 estende tale divieto anche terreni agrari, ai terreni saldi, ai terreni pascolivi, alle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell' art. 81. Inoltre tale articolo vieta il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale si applicano:

1. ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.D.L. n. 1126/1926
2. alle "aree forestali" così come definite nell'allegato "A" e cartografate nel "Piano Regionale Antincendi Boschivi"
3. alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 L.R. n. 30/1981).

Praticamente quasi tutto il territorio di questa Comunità Montana

Le sanzioni per i trasgressori previste dalle PM e PF sono quelle fissate dall'art. 3 della legge n° 950/1967 che dispone quanto segue:

Art.3 - Per la violazione delle norme di polizia forestale di cui all'art. 10 del R.D.L. n. 3267/1923 diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00

La sanzione per i trasgressori che accettano il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n° 689/1981 e di € 100,00 (sanzione più favorevole al trasgressore, corrispondente al doppio del minimo)

### ***Sintesi delle disposizioni legislative riguardanti la circolazione con veicoli motorizzati sulla viabilità secondaria, sui terreni saldi e nei greti dei corsi d'acqua***

## **1) - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE**

### PARTE II LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE DEL TERRITORIO

#### TITOLO III *Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio*

#### **Art. 9**

##### *Sistema dei crinali e sistema collinare*

1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e sub-regionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:

8. Nell'ambito del sistema dei crinali, come tale indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare,

entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali, ed esclusi i percorsi di cui alla lettera f. del precedente terzo comma, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

#### **Art. 10**

##### *Sistema forestale e boschivo*

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o sub-montano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. **7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:**

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

#### **Art. 17**

##### *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua*

Comma 1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

- a. per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b. relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra

la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Comma 4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

Comma 15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

#### Art. 19

#### *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.

10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

## Art. 21

### ***Zone ed elementi di interesse storico-archeologico***

Comma 1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

Comma 2. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

- a. complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b1. aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- b2. aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;
- c. zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;
- d. zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

Comma 3. Per le zone e gli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a., b1. e b2. del secondo comma valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi quarto, quinto e sesto, le prescrizioni di cui ai successivi commi settimo, ottavo e nono e le direttive di cui al successivo decimo comma.

Comma 10. Relativamente alle zone ed agli elementi di cui al terzo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Comma 11. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alle lettere c. e d. del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

## **2) PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE**

- adottato con atto C.P. n° 5 del 26 Gennaio 1999

- approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

### **Art. 29 Viabilità storica**

Comma 1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, riportano gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:

a. percorsi consolidati;

b. tracce di percorsi;

c. elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).

Comma 6. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari: a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili;

## **3) PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE**

- L.R. 4 settembre 1981, n. 30; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126; Approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995.

### **NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE**

#### **art. 81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderale ed interpoderale.**

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell' Ente territoriale competente. Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall' Ente delegato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.

Fermo restando l'obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia, quest' ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell' Ente delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara;
- b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
- c) programma della manifestazione;

d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.

L' autorizzazione, che non potrà riguardare l' apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all' Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni.

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui **all'art. 3 della L. n. 950/1967.**

#### **art. 82 - Transito di veicoli a motore fuori strada.**

Al fine di evitare l' innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell' art. 81.

E' parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967.

### **DEFINIZIONI (contenute in appendice alle PM e PF)**

Salvo specifica puntualizzazione, la terminologia e le definizioni adottate nelle presenti Prescrizioni sono quelle tradizionalmente in uso nei testi didattici e tecnico-scientifici maggiormente significativi del settore forestale nazionale.

Le definizioni relative alle "Aree Forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'Inventario Forestale Regionale e nella metodologia per la realizzazione della Carta Forestale Regionale.

Piano economico, piano di gestione e piano di assestamento forestale sono, ai fini delle presenti Prescrizioni, definizioni sinonime.

Ai fini delle presenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono definite:

#### **1-"AREE FORESTALI"**

le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

**Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6) intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le formazioni vegetali lineari (7).**

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento. Per gli stessi effetti, **non sono da considerarsi "area forestale":**

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

**Note:** (1) Sono "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

(2) Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive.

La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq.

(3) Per "**arbusteti**, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente mono-cormiche di altezza superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (v. definizione di "terreno saldo").

(4) Le "**aree transitoriamente prive di vegetazione arborea**" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

(5) I "**castagneti da frutto**" sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.

(6) Rientrano nei "**rimboschimenti**" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

(7) Deve intendersi "**formazione vegetale lineare**" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

### E' definito "**TERRENO SALDO**"

un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno **otto** anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali). Esso, può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva) in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata. Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbustiva nonché le altre caratteristiche occorrenti, l'area assume le relative connotazioni e definizioni all'interno delle "Aree forestali".

### E' definito "**TERRENO PASCOLIVO**"

un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggere avviene principalmente attraverso il pascolamento. La caratterizzazione più marcata di queste superfici è la presenza uniforme e omogenea di un coticco erboso ricoprente il terreno in grado di fornire alimento al bestiame allevato dall'uomo. Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività antropica dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.). Generalmente, in una accezione più ampia del termine, si considerano pascoli anche le superfici erbacee naturali che sostentano gli erbivori presenti in natura (ungulati selvatici): tali territori non sono da assimilarsi al "terreno pascolivo", di cui al Titolo III delle presenti Prescrizioni, bensì ai terreni saldi (v. definizione e Titolo IV). Uguale considerazione è da adottarsi nei confronti delle fasi dinamiche o climax della vegetazione che si prestano al pascolo brado o di transito anche con greggi o mandrie condotte e sorvegliate ove non sussistano operazioni colturali di miglioramento del "pascolo" e la presenza delle sopra ricordate strutture e infrastrutture di minima.

### E' definita "**VIABILITA' FORESTALE**"

(Le specifiche tecniche che seguono sono tratte, con modificazioni ed integrazioni, da G. Hippoliti) la viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente.

Si distinguono due tipi di rete viabile, anche se nella realtà risulta difficile riscontrare reti ordinatamente e logicamente gerarchizzate:

1. rete viabile principale o rete di strade forestali,
2. rete viabile secondaria o rete di piste forestali.

La rete principale è formata da strade a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massicciata, con ghiaia, ecc.), percorribile dai mezzi di cui agli artt. 54, 56, 57 e 58 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e cioè, usualmente e nello specifico, da autocarri o

trattori con rimorchio impiegati nel trasporto di macchinari, attrezzature, materiali e legname nonché da normali autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le strade forestali, in assenza di specifica segnaletica di divieto di accesso o di regolamentazione di transito, sono da ritenersi a tutti gli effetti strade vicinali (o poderali o di bonifica) di proprietà privata, fuori dai centri abitati, ad uso pubblico (art. 3, comma 1, punto 52 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285). E' quindi competente, per la regolamentazione della circolazione su tali strade, il sindaco del Comune territorialmente interessato, ai sensi dell' art. 6, comma 5, lettera d, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e per l' apposizione della relativa segnaletica il Comune (art. 37 dello stesso D.L.). Le strade forestali non aperte all' uso pubblico possono essere provviste, oltre che di apposita segnaletica stradale di divieto di transito, anche di dispositivi atti ad impedire l' accesso ai non aventi diritto (sbarre, catene, cancelli, ecc.).

La rete secondaria è formata da piste di servizio ed esbosco permanenti (es. piste di strascico per trattori) e da piste di esbosco temporanee percorribili in genere dai mezzi di cui all' art. 54, lettera e), ed agli artt. 57 e 58 del D.L. 30/4/1992 n. 285, nonché da autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo a trazione integrale. **Le piste forestali sono sempre precluse al transito per usi diversi da quelli elencati all' art. 81 - primo e terzo capoverso delle presenti Prescrizioni e sempre, comunque, ai non aventi diritto, anche in assenza di:**

**a) ordinanza del sindaco competente per territorio;**

**b) segnaletica;**

**c) dispositivi atti ad impedire l' accesso ed il transito ai non aventi diritto.**

## CLASSIFICAZIONE DELLE VIE FORESTALI

La rete principale comprende i seguenti tipi di strade:

**a) Strade camionabili principali.**

Sono strade adatte alla circolazione, anche soltanto a bassa velocità, di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale, autotreni, autoarticolati e mezzi d' opera di cui all' art. 54 del D.L. 30/4/1992 n. 285, durante tutto l' anno o quasi. Se costruite per esclusive esigenze forestali hanno un' unica carreggiata, larghezza minima della carreggiata 3,5 m nei punti più stretti, in media 5-6 m, con banchine e piazzole di scambio. La pendenza ottimale, per strade ascendenti, è del 3-8%, massimo 10%; la pendenza massima, per brevi tratti, può arrivare al 14%; contropendenze nel senso del trasporto a pieno carico non devono superare il 10%. Raggio minimo delle curve: 10 m.

Strade pubbliche, come le statali, regionali, provinciali o comunali vengono classificate per esigenze forestali come camionabili principali, purché siano naturalmente transitabili dai mezzi sopra richiamati.

**b) Strade camionabili secondarie.**

Sono strade adatte alla circolazione a bassa velocità di autocarri; normalmente sono utilizzate per questo scopo soltanto quando il fondo stradale è asciutto o ghiacciato, escludendo in ogni caso il periodo di disgelo. Hanno una unica carreggiata, larga almeno 3 m nei punti più stretti, in media 5-6 m, con piazzole di scambio. La pendenza media per strade ascendenti è del 6-10% (per strade in quota, 3-7%) con punte massime, per brevi tratti, specie verso la fine della strada, fino al 18%, percorribili ad autocarri normali soltanto con fondo asciutto e contropendenze non superiori al 10-12%. I raggi delle curve, in particolare dei tornanti, scendono fino a 7-8 m.

**c) Strade trattorabili o carrarecce.**

Sono strade adatte alla circolazione di trattori e rimorchi nonché di normali autovetture, ma sono troppo strette per consentire il traffico di autocarri medi e pesanti. Presentano larghezze di 2,5-3 m nei punti più stretti, in media sono larghe 3,5-4,5 m. La pendenza media ottimale per strade ascendenti è dell' 8-12%, massimo 14% ma possono presentare punte di pendenza massima per brevi tratti, soprattutto verso la fine della strada, fino al 20% e, in casi eccezionali, 25%. I raggi delle curve, in particolare tornanti, scendono fino a 5 m. Si ricorre alle carrarecce soprattutto su terreni ripidi, quando è necessario agevolare l' accesso al bosco ma il traffico di mezzi motorizzati a pieno carico che le percorre annualmente è modesto.

La rete secondaria è formata dalle seguenti piste di servizio e/o esbosco:

**a) Piste camionabili.**

Si tratta di brevi diramazioni da strade camionabili, lunghe normalmente poche centinaia di metri, a fondo soltanto grossolanamente migliorato a tratti (inghiaiato) o, in condizioni favorevoli, naturale, pianeggianti, senza opere d' arte permanenti (tombini, cunette, taglia-acque) usate saltuariamente soltanto a fondo asciutto, alla cui manutenzione si provvede soltanto quando servono. Difficilmente sono percorribili da parte di normali autovetture. Le caratteristiche dimensionali sono simili a quelle descritte per le strade camionabili secondarie.

**b) Piste di strascico principali (permanent).**

Sono percorsi a fondo naturale aperti con l' apripista, o altro mezzo simile, adatti alla circolazione di trattori a ruote impiegati prevalentemente nell' esbosco a strascico, che attraversano il bosco, regolarmente spazati tra di loro, orientati prevalentemente lungo le curve

di livello. Queste piste sono larghe normalmente 3-4m; la pendenza media ottimale é del 5-10%, ma può arrivare, ove necessario, fino al 15%; la pendenza massima, per brevi tratti non percorribili a fondo bagnato, arriva fino al 25-30%; contropendenze nel senso dell' esbosco sono da evitare quantomeno da contenere entro il 10%. Sono da evitare curve a raggio stretto.

#### c) **Piste di strascico secondarie (temporanee).**

Sono semplici varchi nel soprassuolo allestiti senza movimento di terra, larghi 3-4 m, orientati lungo le linee di massima pendenza, che si diramano dalla viabilità forestale di rango superiore, soprattutto a monte, al solito per poche decine di metri, su terreni della prima e, entro certi limiti, della seconda classe di pendenza, cioè dove l' avvallamento non é possibile. Queste piste sono, in genere, temporanee, cioè esistenti durante il periodo in cui viene effettuato l' intervento forestale.

Le piste a strascico principali per trattori sono dette vie di esbosco orizzontali, poiché si tende a costruirle parallele o comunque vicine alle curve di livello, mentre le piste secondarie, le linee di avvallamento e le gru a cavo sono dette vie di esbosco verticali, poiché in pratica sono impostate secondo le linee di massima pendenza o prossime a queste ultime.

#### E' definita **"MULATTIERA"**

un percorso a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni o animali da soma (art. 3 - comma 1 - punto 48, modificato, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285). La larghezza é tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza, in genere, inferiore a 2,5 m).

La mulattiera può essere parzialmente o totalmente provvista di massicciata e/o attrezzata con opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato. La mulattiera può essere segnalata e segnata come sentiero, nonché cartografata sulla C.T.R. o su specifiche carte escursionistiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche. Particolare tutela e controllo sulle modalità d' uso, nonché sulle opere di manutenzione, devono essere riservate alle mulattiere che, per caratteristiche costruttive e per rilevante importanza storica documentata costituiscono, a tutti gli effetti, beni culturali della civiltà montana.

#### E' definito **"SENTIERO"**

un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni (art. 3 - comma 1 - punto 48, modificato, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285); la larghezza é tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all' imbocco e ai bivi, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

*Redatto in collaborazione con:*

